



Comune di Palau
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 17.12.2002

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.

L'anno duemiladue il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15.00 in Palau e nella sala delle adunanze dei locali del Centro di Documentazione sito in Via Nazionale.

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati **sin dal 12.12.2002** ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti
Pirredda Sebastiano	X	
Carta Wanda	X	
Cucciari Giovanni	X	
Cuccu Pietro	X	
Pirina Leonardo	X	
Alba Giovanni Maria	X	
Serra Simonetto	X	
Carta Mario	X	
Pinna Claudia		X
Piga Nicola	X	
Fresu Luca Vittorio	X	
Azara Andrea	X	
Colombo Peppino	X	
Manna Francesco	X	
Cannas Francesco	X	
Brandano Giacomo Gabriele	X	
Sanna Andrea	X	
TOTALE	16	1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sebastiano Pirredda, nella sua qualità di Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Michele Sanna.

Il Presidente

Passa la parola all'Assessore Cucciari il quale da lettura e fornisce chiarimenti sulla proposta di deliberazione.

Il Consigliere Sanna chiede come mai la caserma ubicata nella Punta dello stintino non paga la tassa sui rifiuti.

L'Assessore Cucciari precisa che ci si sta attivando per risolvere il problema.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione n° 51 del 03.12.2002 avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni";

Fatte proprie le motivazioni evidenziate nella proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio;

Visto il risultato della votazione, espressa per alzata di mano;

Presenti : n°16

Votanti: n° 11

Voti favorevoli alla proposta: n° 11

Astenuti: n. 5 (Cannas, Manna, Sanna, Brandano e Colombo)

d e l i b e r a

di approvare la proposta di deliberazione n° 51 del 03.12.2002 avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni" di cui all'ordine del giorno e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente
Dr. Sebastiano Pirredda

Sebastiano Pirredda



Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna

Michele Sanna

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 20.12.2002
all'albo pretorio comunale al n°. 2848
del registro delle pubblicazioni (art.124 T.U. 18/08/2000, n°267).

Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna



Michele Sanna

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata al Comitato Circoscrizionale di Controllo di Tempio Pausania con nota n° _____ del _____ per il motivo sottoindicato:

☐ richiesta dei Consiglieri (art. 29, commi 3 e 4, L.R. 38/94 e succ. mod. ed int.)

Palau, lì _____

Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna

Comune di Palau
Provincia di Sassari

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

=====

Proposta n. 51 del 03.12.2002

Assessore competente:	
Settore competente:	Servizio Economico Finanziario
Ufficio Proponente:	TRIBUTI
Responsabile:	MANNONI IGNAZIO
Responsabile del Procedimento	

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 13.10.1994, esecutiva nei modi di legge, con la quale veniva approvato il regolamento relativo alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, modificato ed integrato con atti del C.C. n. 18 del 02.03.1995 e n. 45 del 29.09.1995;

VISTA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.03.2001, esecutiva nei modi di legge, di parziale modifica del Regolamento;

VISTO l'art. 7 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, sulla scorta delle interpretazioni Ministeriali, necessario approvare un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.

VISTO lo schema di nuovo regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi;

RITENUTO, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.lgs 18 dicembre 1997, numeri 471, 472, 473 e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante " Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente ";

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “ Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni “ che si compone di n. 24 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare con effetto dal 1° gennaio il vigente “ Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni “ ;
3. in applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 il presente regolamento:
 - entrerà in vigore il 1° gennaio p.v.;
 - sarà inviato copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, in esecuzione dell'art. 68 del D.lgs 15.11.1993, n. 507.

Proposta n. 51 del 03.12.2002

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 107 della Legge N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Palau, 03.12.2002



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Ignazio MANNONI)

[Handwritten signature]

In ordine alla regolarità contabile:

favorevole

Palau, 03.12.2002



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Ignazio MANNONI)

[Handwritten signature]

COMUNE DI PALAU
PROVINCIA di Sassari

Regolamento comunale
Per l'applicazione della tassa
Smaltimento rifiuti solidi urbani

Decorrenza 01.01.2003



COMUNE DI PALAU –
SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa.
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 – Definizione del tributo
- Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione.
- Art. 5 – Oggetto della tassa.
- Art. 6 – Locali Tassabili.
- Art. 7 – Aree Tassabili.
- Art. 8 – Soggetto Passivo.
- Art. 9 - Determinazione della superficie imponibile.
- Art. 10 – Esclusione dal campo imponibile.

CAPO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 11 – Esenzioni.
- Art. 12 – Riduzioni.
- Art. 13 – Agevolazioni.
- Art. 14- Decorrenza delle riduzioni ed agevolazioni.
- Art. 15 – Cumulo dei benefici e copertura finanziaria.

CAPO III – CLASSI DI CONTRIBUZIONE

- Art. 16 – Classificazione

CAPO IV – NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE

- Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione , di variazione e di cessazione.
- Art. 18 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo.
- Art. 19 – Informazione tra uffici.
- Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.
- Art. 21 – Accertamento, riscossione e contenzioso.
- Art. 22 – Mezzi di controllo.
- Art. 23 – Sanzioni.
- Art. 24 – Norme finali e transitorie

CAPO I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 – Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciale assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito territoriale comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.lgs 507 del 15. Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento;

Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative;

Art. 3 – Definizione del tributo

2. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
3. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato all'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato su tutto il territorio comunale.
2. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite.

Art. 5 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 comma 1);

Art. 6 – Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Art. 7 – Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a rimessaggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibiti a lavaggio autoveicoli, ecc.);
 - c) aree scoperte operative, aree di deposito e qualsiasi altra area scoperta a qualunque uso adibita suscettibile di produrre rifiuti;
2. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Art. 8 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 5), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune;
2. Per i locali di uso abitativo affittati con o senza mobilio la stessa è dovuta dal proprietario nel caso di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno;
3. Per le attività commerciali la tassa è dovuta dall'esercente dell'attività purchè risulti tra l'esercente ed il proprietario dei locali un contratto di affitto non inferiore all'anno solare;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fine della tassazione, ad una superficie convenzionale di mq. otto;

Art. 9 – Determinazione della superficie imponibile

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi

insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 10 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, terrazzi, posti macchina, ecc) e le aree pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per i clienti, aree connesse ad attività in genere ecc.).
3. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per la loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993 quali:
 - a). centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ed ascensore, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - e) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone;
4. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia;
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superficie escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate :

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI.	60%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFICHE.	15%
AUTORIPARATORI, GOMMISTI, ELETTRAUTI, RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI.	30%
GABINETTI MEDICI, DENTISTI, RADIOLOGI, LABORATORI ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, FARMACIE .	15%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE, SMALTERIE, CARROZZERIE	50%
METALMECCANICI, FABBRI,	25%
MARMISTI, VETRERIE	15%
FALEGNAMERIE, VETRORESINE, CALZOLERIE	15%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI	15%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali .
- b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o comunque si assuma interamente le spese di gestione.
- c. I locali adibiti ad abitazioni occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali
- d. I locali adibiti alla forze dell'ordine – limitatamente alle caserme –
- e. I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, iscritti nei relativi albi professionali; con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.

Art. 12 – Riduzioni

1. La tariffa è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante, la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
2. La tariffa è ridotta nella misura del 30% per i locali, diversi da abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
3. Riduzione per disservizio -: Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 30% ed il minor gettito è posto a carico del gestore (forse vedi capitolato).
4. La tariffa è ridotta del 30% per i fabbricati rurali adibiti ad abitazioni siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli.

Art. 13 – Agevolazioni

1. la tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie composte esclusivamente da ultra sessantacinquenni e verrà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione .

Art. 14 – Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni

1. Gli effetti delle domande di riduzione, esenzione ed agevolazione di cui agli artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento avranno effetto dall'anno di presentazione a condizione che le stesse pervengano entro i termini previsti dall'art.70, primo comma del D.lgs 507/93 (20 gennaio di ogni anno)
2. Le riduzioni, sanzioni ed agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste.
3. Qualora le condizioni richieste vengano a cessare l'interessato è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la variazione intervenuta e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, esenzione o agevolazione.
4. Qualora in sede di controllo, sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recupero delle maggiori somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi nella misura di legge.

- Art. 15 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt., 12 e 13 sono cumulabili fino alla concorrenza del 60% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO III CLASSI DI CONTRIBUZIONE

ART. 16 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di contribuzione:

CATEGORIA 1 – abitazioni private comprese le relative pertinenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).

CATEGORIA 2 – locali destinati a sedi di organizzazioni politiche, sindacali, culturali, comprese scuole;

CATEGORIA 3 – imprese di autotrasporti, autorimesse, capannoni coperti, locali destinati esclusivamente a esposizioni di merci, autosaloni, depositi, noleggio di motocicli e bici;

CATEGORIA 4 – locali destinati a negozi di: parrucchiere, estetica, lavanderie

CATEGORIA 5 – locali destinati a laboratori artigiani: falegnamerie, officine meccaniche e idrauliche, tappezzerie, vetrerie, elettrauti, carrozzerie, gommisti, calzolerie e locali assimilabili.

CATEGORIA 6 – Locali destinati a teatri, cinema, sale giochi, club privati, circoli ricreativi ed altri locali comunque di intrattenimento e svago (ad eccezione delle sale da ballo e sale notturne), palestre private, impianti sportivi e locali assimilabili.

CATEGORIA 7 – Locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, di viaggi, autoscuole studi medici e locali assimilabili.

CATEGORIA 8 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (compresi laboratori annessi alla vendita e le pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi generi alimentari, frutta e verdura, macellerie, panifici, pescherie, fiori, supermercati e assimilabili
- Locali destinati al commercio all'ingrosso degli stessi generi .

CATEGORIA 9 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (comprese pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi diversi da quelli alimentari:
- abbigliamento, artigianato, souvenirs, mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolerie, farmacie, profumerie, tabaccherie, prodotti per la casa e locali assimilabili.

CATEGORIA 10 – Locali destinati alla vendita (compresi i laboratori con annesse rivendite e pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi destinati alla vendita di mobili, materiali idrosanitari, materiali per l'edilizia comprese pertinenze, depositi e magazzini anche se non strutturalmente collegati con il punto di vendita. (vedi riferimento per gli altri esercizi categoria -3)

CATEGORIA 11 – Banchi di vendita nel mercato ambulante

- per i mercati la tassa si applica a mq. di suolo pubblico concesso per qualsiasi merceologia.

CATEGORIA 12 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, agriturismi senza ristorante.

CATEGORIA 13 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, agriturismi con l'uso di ristorante.

CATEGORIA 14 – locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ed esercizi assimilabili.

CATEGORIA 15 – locali destinati a pubblici esercizi: locali notturni, discoteche, sale da ballo in genere.

CATEGORIA 16 – stabilimenti balneari, sportivi, nautici, parcheggi a pagamento ed assimilabili (la tassa si applica sull'area disponibile recintata o avuta in concessione)

CATEGORIA 17 – Distributori di carburante (piazzole di sosta per servizio)

CATEGORIA 18 – Campeggi (la tassa viene calcolata in base alla superficie di tutto il campeggio)

CAPO IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 17– Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato D.lgs.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione, che debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Comunque in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di

rimuovere l'indebito arricchimento dell'Ente, si provvederà su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso. Ove possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviterà duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e subentrante.

In ogni altro caso di errore materiale va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, D.lgs 507/93.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo.

Art. 18 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. Il Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, può, su richiesta del contribuente concedere la ripartizione fino ad massimo di 24 rate mensili del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.lgs n. 507/93, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. L'ufficio, con apposito provvedimento nel quale deve provvedere anche al calcolo di ciascuna rata, può richiedere una polizza fidejussoria o una fidejussione bancaria nel caso in cui l'importo iscritto a ruolo sia superiore a €. 25.822,85. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale e sono riscossi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite

Art. 19 - Informazione tra gli uffici

1. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:
 - a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari e i decessi.
 - b) Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e autorizzazioni di condono.
 - c) Ufficio Commercio: elenco delle imprese commerciali che hanno iniziato o cessato un'attività e per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ovvero elenco delle imprese che abbiano provveduto a comunicazione o denuncia di inizio o fine attività.
 - d) Ufficio Polizia Municipale: elenco dei nominativi con relative presenze dei titolari del mercato settimanale e del mercato estivo. Elenco dei nominativi che abbiano ottenuto licenze artigianali e autorizzazione amministrative.

Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 507/93, la tassa

di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto di occupazione, con modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall' art. 71 e 72 del D.lgs 507/1993.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni;

Art. 22 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 - Sanzioni.

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 18 del 02.03.1995 e le successive modificazioni;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

N° 60 DEL 14.12.2002

Comune di Palau
Provincia di Sassari

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

=====

Proposta n. 51 del 03.12.2002

Assessore competente:	
Settore competente:	Servizio Economico Finanziario
Ufficio Proponente:	TRIBUTI
Responsabile:	MANNONI IGNAZIO
Responsabile del Procedimento	

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 13.10.1994, esecutiva nei modi di legge, con la quale veniva approvato il regolamento relativo alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, modificato ed integrato con atti del C.C. n. 18 del 02.03.1995 e n. 45 del 29.09.1995;

VISTA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.03.2001, esecutiva nei modi di legge, di parziale modifica del Regolamento;

VISTO l'art. 7 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, sulla scorta delle interpretazioni Ministeriali, necessario approvare un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.

VISTO lo schema dl nuovo regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi;

RITENUTO, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.lgs 18 dicembre 1997, numeri 471, 472, 473 e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante " Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente ";

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “ Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni “ che si compone di n. 24 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare con effetto dal 1° gennaio il vigente “ Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni “ ;
3. in applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 il presente regolamento:
 - entrerà in vigore il 1° gennaio p.v.;
 - sarà inviato copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, in esecuzione dell'art. 68 del D.lgs 15.11.1993, n. 507.

Proposta n. 51 del 03.12.2002

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 107 della Legge N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Palau, 03.12.2002



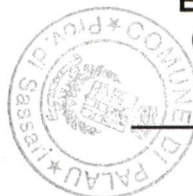
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Ignazio MANNONI)

[Handwritten signature]

In ordine alla regolarità contabile:

favorevole

Palau, 03.12.2002



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Ignazio MANNONI)

[Handwritten signature]

COMUNE DI PALAU
Provincia di Sassari

Regolamento comunale
Per l'applicazione della tassa
Smaltimento rifiuti solidi urbani

Decorre dal 01.01.2003



**COMUNE DI PALAU –
SETTORE TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

S O M M A R I O

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa.
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 – Definizione del tributo
- Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione.
- Art. 5 – Oggetto della tassa.
- Art. 6 – Locali Tassabili.
- Art. 7 – Aree Tassabili.
- Art. 8 – Soggetto Passivo.
- Art. 9 - Determinazione della superficie imponibile.
- Art. 10 – Esclusione dal campo imponibile.

CAPO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 11 – Esenzioni.
- Art. 12 – Riduzioni.
- Art. 13 – Agevolazioni.
- Art. 14- Decorrenza delle riduzioni ed agevolazioni.
- Art. 15 – Cumulo dei benefici e copertura finanziaria.

CAPO III – CLASSI DI CONTRIBUZIONE

- Art. 16 – Classificazione

CAPO IV – NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE

- Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione , di variazione e di cessazione.
- Art. 18 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo.
- Art. 19 – Informazione tra uffici.
- Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.
- Art. 21 – Accertamento, riscossione e contenzioso.
- Art. 22 – Mezzi di controllo.
- Art. 23 – Sanzioni.
- Art. 24 – Norme finali e transitorie

CAPO I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 – Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciale assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito territoriale comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.lgs 507 del 15. Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento;

Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative;

Art. 3 – Definizione del tributo

2. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
3. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato all'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato su tutto il territorio comunale.
2. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite.

Art. 5 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 comma 1);

Art. 6 – Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Art. 7 – Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a rimessaggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibiti a lavaggio autoveicoli, ecc.);
 - c) aree scoperte operative, aree di deposito e qualsiasi altra area scoperta a qualunque uso adibita suscettibile di produrre rifiuti;
2. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Art. 8 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 5), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune;
2. Per i locali di uso abitativo affittati con o senza mobilio la stessa è dovuta dal proprietario nel caso di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno;
3. Per le attività commerciali la tassa è dovuta dall'esercente dell'attività purchè risulti tra l'esercente ed il proprietario dei locali un contratto di affitto non inferiore all'anno solare;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fine della tassazione, ad una superficie convenzionale di mq. otto;

Art. 9 – Determinazione della superficie imponibile

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi

insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 10 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, terrazzi, posti macchina, ecc) e le aree pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per i clienti, aree connesse ad attività in genere ecc.).
3. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per la loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993 quali:
 - a). centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ed ascensore, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - e) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone;
4. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia;
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superficie escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate :

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI.	60%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFICHE.	15%
AUTORIPARATORI, GOMMISTI, ELETTRAUTI, RIPARAZIONE ELETTRDOMESTICI.	30%
GABINETTI MEDICI, DENTISTI, RADIOLOGI, LABORATORI ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, FARMACIE .	15%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE, SMALTERIE, CARROZZERIE	50%
METALMECCANICI, FABBRI,	25%
MARMISTI, VETRERIE	15%
FALEGNAMERIE, VETRORESINE, CALZOLERIE	15%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI	15%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali .
- b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o comunque si assuma interamente le spese di gestione.
- c. I locali adibiti ad abitazioni occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali
- d. I locali adibiti alla forze dell'ordine – limitatamente alle caserme –
- e. I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, iscritti nei relativi albi professionali; con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.

Art. 12 – Riduzioni

1. La tariffa è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante, la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
2. La tariffa è ridotta nella misura del 30% per i locali, diversi da abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
3. Riduzione per disservizio -: Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 30% ed il minor gettito è posto a carico del gestore (forse vedi capitolato).
4. La tariffa è ridotta del 30% per i fabbricati rurali adibiti ad abitazioni siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli.

Art. 13 – Agevolazioni

1. la tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie composte esclusivamente da ultra sessantacinquenni e verrà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione .

Art. 14 – Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni

1. Gli effetti delle domande di riduzione, esenzione ed agevolazione di cui agli artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento avranno effetto dall'anno di presentazione a condizione che le stesse pervengano entro i termini previsti dall'art.70, primo comma del D.lgs 507/93 (20 gennaio di ogni anno)
2. Le riduzioni, sanzioni ed agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste.
3. Qualora le condizioni richieste vengano a cessare l'interessato è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la variazione intervenuta e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, esenzione o agevolazione.
4. Qualora in sede di controllo, sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recupero delle maggiori somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi nella misura di legge.

- Art. 15 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt., 12 e 13 sono cumulabili fino alla concorrenza del 60% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO III CLASSI DI CONTRIBUZIONE

ART. 16 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di contribuzione:

CATEGORIA 1 – abitazioni private comprese le relative pertinenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili.

CATEGORIA 2 – locali destinati a sedi di organizzazioni politiche, sindacali, culturali, comprese scuole;

CATEGORIA 3 – imprese di autotrasporti, autorimesse, capannoni coperti, locali destinati esclusivamente a esposizioni di merci, autosaloni, depositi, noleggio di motocicli e bici;

CATEGORIA 4 – locali destinati a negozi di: parrucchiere, estetica, lavanderie

CATEGORIA 5 – locali destinati a laboratori artigiani: falegnamerie, officine meccaniche e idrauliche, tappezzerie, vetrerie, elettrauti, carrozzerie, gommisti, calzolerie e locali assimilabili.

CATEGORIA 6 – Locali destinati a teatri, cinema, sale giochi, club privati, circoli ricreativi ed altri locali comunque di intrattenimento e svago (ad eccezione delle sale da ballo e sale notturne), palestre private, impianti sportivi e locali assimilabili.

CATEGORIA 7 – Locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, di viaggi, autoscuole studi medici e locali assimilabili.

CATEGORIA 8 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (compresi laboratori annessi alla vendita e le pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi generi alimentari, frutta e verdura, macellerie, panifici, pescherie, fiori, supermercati e assimilabili
- Locali destinati al commercio all'ingrosso degli stessi generi .

CATEGORIA 9 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (comprese pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi diversi da quelli alimentari:
- abbigliamento, artigianato, souvenirs, mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolerie, farmacie, profumerie, tabaccherie, prodotti per la casa e locali assimilabili.

CATEGORIA 10 – Locali destinati alla vendita (compresi i laboratori con annesse rivendite e pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi destinati alla vendita di mobili, materiali idrosanitari, materiali per l'edilizia comprese pertinenze, depositi e magazzini anche se non strutturalmente collegati con il punto di vendita. (vedi riferimento per gli altri esercizi categoria -3)

CATEGORIA 11 – Banchi di vendita nel mercato ambulante

- per i mercati la tassa si applica a mq. di suolo pubblico concesso per qualsiasi merceologia.

CATEGORIA 12 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, agriturismi senza ristorante.

CATEGORIA 13 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, agriturismi con l'uso di ristorante.

CATEGORIA 14 – locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ed esercizi assimilabili.

CATEGORIA 15 – locali destinati a pubblici esercizi: locali notturni, discoteche, sale da ballo in genere.

CATEGORIA 16 – stabilimenti balneari, sportivi, nautici, parcheggi a pagamento ed assimilabili (la tassa si applica sull'area disponibile recintata o avuta in concessione)

CATEGORIA 17 – Distributori di carburante (piazzole di sosta per servizio)

CATEGORIA 18 – Campeggi (la tassa viene calcolata in base alla superficie di tutto il campeggio)

CAPO IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 17– Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato D.lgs.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione, che debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Comunque in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di

rimuovere l'indebito arricchimento dell'Ente, si provvederà su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso. Ove possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviterà duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e subentrante.

In ogni altro caso di errore materiale va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, D.lgs 507/93.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo.

Art. 18 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. Il Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, può, su richiesta del contribuente concedere la ripartizione fino ad massimo di 24 rate mensili del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.lgs n. 507/93, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. L'ufficio, con apposito provvedimento nel quale deve provvedere anche al calcolo di ciascuna rata, può richiedere una polizza fidejussoria o una fidejussione bancaria nel caso in cui l'importo iscritto a ruolo sia superiore a €. 25.822,85. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale e sono riscossi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite

Art. 19 - Informazione tra gli uffici

1. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:
 - a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari e i decessi.
 - b) Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e autorizzazioni di condono.
 - c) Ufficio Commercio: elenco delle imprese commerciali che hanno iniziato o cessato un'attività e per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ovvero elenco delle imprese che abbiano provveduto a comunicazione o denuncia di inizio o fine attività.
 - d) Ufficio Polizia Municipale: elenco dei nominativi con relative presenze dei titolari del mercato settimanale e del mercato estivo. Elenco dei nominativi che abbiano ottenuto licenze artigianali e autorizzazione amministrative.

Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 507/93, la tassa

di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto di occupazione, con modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall' art. 71 e 72 del D.lgs 507/1993.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni;

Art. 22 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 – Sanzioni.

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 18 del 02.03.1995 e le successive modificazioni;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.